Numero registro generale 22820/2018
Numero sezionale 645/2022
Numero di raccolta generale 13067/2022
Data pubblicazione 26/04/2022

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere - Rel.
MASSIMO FALABELLA	Consigliere

Oggetto

Assegno divorzile

Ud. 24/02/2022 CC
Cron.
R.G.N. 22820/2018

ORDINANZA

sul ricorso 22820/2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) , con procura speciale in calce all'atto di costituzione dei nuovi difensori;

-ricorrente -

-contro-

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) , con procura speciale in calce al controricorso;

-controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 22/05/2018;

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 22820/2018
Numero sezionale 645/2022
Numero di raccolta generale 13067/2022
Data pubblicazione 26/04/2022

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2022 dal Cons. rel., dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO CHE

Con ricorso depositato il 10.4.17, (omissis) chiese, in revisione del decreto del Tribunale del 10.4.17, la modifica delle condizioni del divorzio concordate consensualmente con (omissis) e recepite nella sentenza depositata il 20.12.12. Tali condizioni erano le seguenti: obbligo del (omissis) di versare mensilmente all'ex coniuge la somma di euro 2400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 100% delle spese straordinarie; assegnazione alla ex-moglie della casa coniugale in (omissis) ; obbligo del (omissis) di corrispondere alla (omissis) la somma di euro 1.150.000,00 a titolo di *una tantum*, da pagare entro cinque anni dal deposito della sentenza, nonché la somma mensile di euro 3600,00 per rimborso-spese fino alla corresponsione della somma *una tantum*; obbligo della (omissis) di lasciare la casa assegnatale e di rinunciare al diritto di abitazione, a richiesta dell'ex-marito, previo versamento del (omissis) _della somma di euro 1.350,000,00, nell'ipotesi in cui la richiesta e la rinuncia fossero stati comunicati entro 5 anni dal deposito della sentenza; obbligo dell'ex marito di acconsentire all'iscrizione ipotecaria su un bene immobile a garanzia del pagamento della suddetta somma da versare *una tantum*.

Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, liquidò la somma di euro 1600,00 a titolo di contributo mensile per i figli, e ridusse al 50% la percentuale del contributo alle spese straordinarie, rigettando le altre istanze, osservando che: l'obbligo di pagamento della somma di euro 1.150.000,00 non era revocabile in base all'art. 5, 8°c., l. n. 898/70- secondo il quale quando è convenuta la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, non può essere proposta

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 22820/2018
Numero sezionale 645/2022
Numero di raccolta generale 13067/2022
Data pubblicazione 26/04/2022

alcuna successiva domanda di contenuto economico-; l'obbligo di pagamento della somma di euro 3600,00 mensile non era revocabile poiché non si trattava di una componente dell'assegno divorzile periodico, avendo le parti concordato la cessazione di tale pagamento con il versamento anticipato della somma *una tantum*; non era qualificabile come *una tantum* la costituzione del diritto di abitazione sul primo piano dell'immobile in (omissis) , avendo le parti convenuto l'iscrizione ipotecaria solo nel caso di mancato pagamento della somma di euro 1.150.000,00.

Avverso tale provvedimento propose reclamo il (omissis) con tre motivi: con il primo si chiedeva la revoca dell'obbligo di versare la somma di euro 1.150.000,00, non essendo a ciò d'impedimento l'art. 5, c.8, l. n. 898/70, se interpretato come riferito ai soli versamenti già avvenuti in unica soluzione e non anche a quelli *una tantum* differiti a cinque anni dal deposito della sentenza di divorzio; con il secondo si chiedeva che fosse dichiarata la natura di versamento *una tantum* della somma di euro 1.350.000,00, in quanto il Tribunale non aveva considerato il diritto di abitazione sull'immobile come un'ulteriore forma di versamento *una tantum* rispetto a quella di 1.150.000,00, non ancora versata; con il terzo motivo si chiedeva la revoca dell'obbligo di pagare la somma di euro 3600,00 mensile e le spese straordinarie di manutenzione, previste in aggiunta alla somma da versare *una tantum* e alla costituzione del diritto di abitazione, trattandosi di una forma di rimborso spese mascherato al fine di eludere il disposto di cui al citato art. 5.

La (omissis) propose reclamo incidentale avente ad oggetto il ripristino della somma fissata per il contributo al mantenimento dei figli.

Con decreto del 22.5.18, la Corte d'appello rigettò il reclamo principale, osservando che: anzitutto, non era fondata la doglianza afferente alla violazione del diritto di difesa, per aver il Tribunale

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 22820/2018
Numero sezionale 645/2022
Numero di raccolta generale 13067/2022
Data pubblicazione 26/04/2022

negato la concessione di un termine per il deposito di memorie scritte onde replicare all'appello incidentale, ma solo un termine per esame dell'appello e per la replica orale, in quanto il diritto di difesa era stato garantito attraverso il rinvio dell'udienza fissata al fine di assicurare la replica orale all'appello incidentale e agli allegati cartacei (non sussistendo nel rito camerale la possibilità di depositare memorie scritte, per la relativa celerità e immediatezza); era infondata la tesi dell'appellante secondo la quale le parti avrebbero concordato due versamenti *una tantum*, di cui uno solo era immutabile a seguito delle mutate condizioni di vita del beneficiario, in quanto il diritto di abitazione non può essere equiparato ad un assegno *una tantum* e quindi non può assumere natura alimentare non avendo la funzione di mantenimento del coniuge, ma solo quella di assicurargli una stabilità alloggiativa più pregnante rispetto all'assegnazione della casa coniugale, perché destinato a non venir meno per il cessare delle condizioni che giustificano tale l'assegnazione; peraltro, il diritto di abitazione riguardava solo l'alloggio al primo piano; le obbligazioni relative al pagamento delle somme di euro 1.150.000,00 e 1.350.000,00 erano diverse, in quanto la prima derivava da un accordo contrattuale perfezionatosi con la manifestazione di volontà delle parti, mentre l'altra era solo eventuale per il caso in cui il (omissis) avesse dichiarato la volontà di vendere l'immobile con il perfezionamento della vendita (dato che la (omissis) si era impegnata, in tal caso, a rilasciare la procura a vendere); le parti avevano consensualmente definito la causa divorzile attribuendo valore di assegno *una tantum* solo alla dazione della somma di euro 1.150.000,00 e pertanto, considerato il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, non sarebbe stato possibile la modifica delle suddette condizioni escludendo la natura di *una tantum* alla predetta dazione di denaro, a differenza dell'altra;

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

neppure l'assegno mensile di euro 3600,00 aveva natura di assegno periodico poiché destinato a cessare al momento del pagamento della somma di euro 1.150.000,00 nell'ambito del termine quinquennale convenuto, considerando anche che le parti lo avevano qualificato come rimborso-spese.

La Corte d'appello accolse invece il reclamo incidentale della (omissis) in quanto non erano state dimostrate sostanziali variazioni del patrimonio e dei redditi del (omissis) al fine di disporre una riduzione del contributo al mantenimento dei figli, né erano stati dimostrati incrementi del reddito della stessa ricorrente incidentale.

(omissis) ricorre in cassazione con sei motivi, illustrati con memoria. (omissis) resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, Cost., 6 Cedu, per non aver la Corte d'appello concesso il termine per depositare memorie scritte di replica al reclamo incidentale (come invece avvenuto in ordine al reclamo principale), consentendo la sola replica orale.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, c.8, l. n. 898/70, per aver la Corte d'appello respinto la domanda di revoca dell'obbligo di corrispondere *una tantum* la somma euro 1.150.000,00 il cui adempimento è differito di cinque anni, e mai versata per impossibilità oggettiva. Il ricorrente assume che il termine quinquennale per il versamento della suddetta somma ha comportato l'esclusione della preclusione di cui all'art. 5 circa la possibilità di una successiva domanda a contenuto economico, poiché non qualificabile come dazione *una tantum*, attesa la

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 22820/2018
Numero sezionale 645/2022
Numero di raccolta generale 13067/2022
Data pubblicazione 26/04/2022

contemporaneità che deve sussistere tra la sentenza divorzile e la dazione stessa, e tenuto altresì conto della sopravvenuta irrealizzabilità del versamento per il mutamento delle condizioni economiche dell'obbligato.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, c.8, l. n. 898/70, in relazione al comma 6, per aver la Corte territoriale ritenuto legittimo l'accordo divorzile nella parte in cui esso prevedeva la coesistenza di tre contributi (dazioni di euro 1.150.000.00, la costituzione del diritto di abitazione e l'assegno mensile di euro 3600,00) in contrasto con la suddetta norma che contempla l'alternatività tra l'assegno *una tantum* e l'assegno periodico, non revocando l'assegno divorzile.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 l. n. 898/70, in relazione all'art. 5, c.6, della stessa legge, per aver la Corte territoriale ritenuto di non revocare l'obbligo del ricorrente di versamento della somma di euro 1.150.000,00 all'ex-moglie, e quello relativo all'assegno di euro 3600,00. Al riguardo, il ricorrente ribadisce la medesima doglianza di cui al motivo precedente circa l'illegittimità del differimento del versamento della somma entro il termine quinquennale concordato dalle parti che, a suo dire, contraddiceva la natura di dazione *una tantum*, mentre in ordine all'assegno periodico, il ricorrente lamenta che: la Corte d'appello abbia qualificato lo stesso come relativo al rimborso-spese, in vista del pagamento della somma *una tantum*, non considerando che tale assegno dissimulava un vero e proprio assegno divorzile esentasse, come desumibile anche dal fatto che fosse qualificato in tal modo sia negli atti stragiudiziali che in quelli giudiziali (precetto, pignoramento presso terzi, etc.); pertanto, l'esame dei documenti prodotti circa i decrementi reddituali e patrimoniali subiti dal ricorrente avrebbe dovuto condurre alla revoca o alla riduzione dell'assegno periodico.

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 22820/2018
Numero sezionale 645/2022
Numero di raccolta generale 13067/2022
Data pubblicazione 26/04/2022

Il quinto motivo deduce l'omesso esame delle modifiche della situazione economica del ricorrente e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1467 e 1468, c.c., per non aver la Corte d'appello tenuto conto della sopravvenuta eccessiva onerosità dell'obbligazione contenuta nell'accordo divorzile, circa il versamento differito della somma di euro 1.150.000,00 per le variazioni peggiorative della situazione economica del ricorrente, per colpa non imputabile a quest'ultimo.

Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 c.c., per aver la Corte d'appello erroneamente interpretato l'accordo divorzile ritenendo che la comune intenzione delle parti non fosse stata di definire in maniera definitiva i rapporti tra ex-coniugi attraverso il versamento della suddetta somma e la costituzione del diritto di abitazione in favore della (omissis), avendo invece ritenuto che quest'ultimo non avesse natura alimentare, ma solo quella di assicurare all'ex-moglie una stabilità alloggiativa più pregante rispetto all'assegnazione della casa coniugale. Al riguardo, il ricorrente si duole, in particolare, che il giudice di secondo grado non abbia qualificato tale diritto di abitazione quale componente dell'assegno divorzile, *una tantum*, traducendosi in un ingente risparmio di spese, con il connesso diritto di conseguire il prezzo dell'eventuale cessione dell'immobile in questione.

Il ricorso va rigettato.

Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190 (Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ. (Cass., n. 565/79). Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass., n. 27234/2020; n. 4091/18).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha garantito il diritto al contraddittorio sull'appello incidentale proposto dalla (omissis) differendo la discussione orale con possibilità di esaminare documenti. Pertanto, non è configurabile una violazione del diritto di difesa del ricorrente per non aver la Corte d'appello concesso termine per memorie scritte, atteso che il rinvio concesso per la discussione orale risulta del tutto conforme alle caratteristiche di celerità caratterizzanti il procedimento camerale, come evidenziate dalla suddetta giurisprudenza di legittimità.

Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 5, c.8, l. n. 898/70 (secondo il quale quando è convenuta la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico) qualificando il versamento convenuto di euro 1.150.000,00 entro cinque anni dal deposito della sentenza divorzile come assegno *una tantum*, non ancora versato, senza tener conto del peggioramento della sua situazione reddituale e patrimoniale. Tale tesi è fondata sul rilievo per

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 22820/2018
Numero sezionale 645/2022
Numero di raccolta generale 13067/2022
Data pubblicazione 26/04/2022

cui la dazione *una tantum*, di cui al citato art. 5, c.8, sarebbe incompatibile con il termine quinquennale concordato dalle parti; la doglianza tende, dunque, a sostenere la tesi che circa tale prestazione, sebbene convenuta *una tantum*, non sarebbe applicabile la preclusione di cui all'art. 5, ovvero la possibilità di presentare altra domanda di contenuto economico.

Al riguardo, va osservato che la doglianza è diretta, in sostanza, a conseguire una diversa qualificazione della predetta obbligazione *una tantum*, al fine di evitare l'applicazione del citato art. 5, c.8, che però è ormai oggetto del giudicato afferente alla sentenza sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, riguardante anche la modalità di corresponsione della somma oggetto dell'accordo tra gli ex-coniugi.

Invero, l'art. 9 comma I della L n. 898/70, dispone che: "Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio ... può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni ... relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6."

Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue che non è legittimo l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 22820/2018
Numero sezionale 645/2022
Numero di raccolta generale 13067/2022
Data pubblicazione 26/04/2022

norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale (Cass., n. 1119/20).

Il terzo e sesto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. La Corte d'appello ha escluso che il diritto di abitazione- riconosciuto alla moglie già in sede di separazione- sia qualificabile come componente dell'assegno divorzile *una tantum*, avendo le parti escluso tale connotazione, come recepito nella sentenza di divorzio passata in giudicato. Il ricorrente critica tale interpretazione, assumendo che il diritto di abitazione sia qualificabile come parte dell'assegno divorzile per i vantaggi economici che comporta, nella specie anche in relazione alla somma acquisibile per la eventuale futura cessione dell'immobile. Il ricorrente censura, in sostanza, la decisione che ha riconosciuto alla (omissis) entrambe le prestazioni quali componenti dell'assegno divorzile.

Va osservato che, come affermato dalla Corte d'appello e desumibile anche dal controricorso, il diritto di abitazione preesisteva e in quanto diritto reale già costituito non può far parte delle statuizioni economico patrimoniali relative alla determinazione dell'assegno di divorzio *una tantum,* ed è stato oggetto di trascrizione. Inoltre, la previsione del ritrasferimento oneroso del diritto è statuizione eventuale e non necessaria tanto che è condizionata ad un evento incerto.

Al riguardo, il giudice d'appello ha escluso che il diritto di abitazione potesse essere oggetto del contenuto dell'assegno divorzile anche perché le parti avevano escluso tale configurazione che era ormai incontestabile, sancita nella sentenza di divorzio definitiva.

Il quarto motivo è inammissibile. Invero, l'obbligo di versare l'assegno periodico di euro 3600,00 mensile è stato considerato dalla Corte d'appello come un rimborso-spese, perché così qualificato dalle parti nell'accordo divorzile. Al riguardo, anche tale doglianza è diretta

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 22820/2018
Numero sezionale 645/2022
Numero di raccolta generale 13067/2022
Data pubblicazione 26/04/2022

a conseguire una diversa qualificazione di tale obbligazione, che però è parimenti oggetto del giudicato afferente alla sentenza sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non è invece fondata su fatti nuovi legittimanti la domanda di revisione delle condizioni economiche del divorzio.

Il quinto motivo è del pari inammissibile, perché diretto al riesame dei fatti inerenti alla situazione economica e reddituale del ricorrente, esaminata dalla Corte territoriale e ritenuta non ostativa al ripristino del contributo al mantenimento dei minori nelle somme originarie.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 15.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1*quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1*bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022.

Il Presidente

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992